

Statuto del Südtiroler Künstlerbund

Art. 1 - Denominazione e finalità

Il Südtiroler Künstlerbund, di seguito abbreviato SKB, è un'associazione costituita con la finalità di promuovere l'arte e sostenere le artiste/gli artisti. Essa si prefigge, in particolare, di rappresentare interessi ed esigenze delle artiste e degli artisti appartenenti ai gruppi linguistici tedesco e ladino, adoperandosi altresì significativamente nel dare sostegno alle artiste/agli artisti più giovani.

L'Associazione SKB si articola in diverse aree tematiche (Sezioni). A costituirla sono attualmente le Sezioni Arte figurativa, Architettura, Letteratura e Musica, ma è prevista la possibilità di espansione a ulteriori campi di specializzazione.

Le attività dell'Associazione SKB comprendono la programmazione e la realizzazione di eventi, nonché la promozione della pubblicazione di opere editoriali.

L'attività è finanziata mediante contributi di enti pubblici, sponsorizzazioni private e quote associative. A beneficiare del sostegno finanziario possono essere sia i Soci iscritti all'Associazione SKB che artiste/artisti esterni all'organizzazione.

I diversi compiti istituzionali dell'Associazione SKB sono svolti su base volontaria; l'Associazione SKB non persegue alcuno scopo di lucro.

Art. 2 - Sede

L'Associazione SKB ha sede a Bolzano.

Art. 3 - Adesione

L'adesione all'Associazione SKB è possibile nelle seguenti modalità:

- a) in qualità di Socio Ordinario
 - b) in qualità di Socio Onorario
 - c) in qualità di Socio Sostenitore
1. Sono ammissibili in qualità di Soci Ordinari di una o più delle Sezioni dell'Associazione le artiste/gli artisti operanti nelle stesse discipline, ma anche altri soggetti connessi al mondo delle arti, oltre a scienziate/i che si occupino delle diverse arti nel senso più lato del termine.
 2. Possono essere nominati Soci Onorari i soggetti aderenti dell'Associazione SKB che si siano distinti per avere dato contributi straordinari nel corso di una pluriennale attività svolta in favore dell'Associazione ovvero in virtù di eccezionali meriti artistici, scientifici o culturali riconosciuti negli ambienti professionali, nonché soggetti non soci che abbiano reso servizi straordinari all'arte e cultura altoatesine.
 3. Possono acquisire la qualifica di Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che finanzino le attività dell'Associazione SKB versando un contributo annuale.

Art. 4 - Ammissione dei Soci

Costituiscono requisiti ai fini dell'ammissione in qualità di Socio Ordinario:

- a) la nascita o stabile dimora sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige,
- b) la comprova dello svolgimento di attività artistiche, scientifico-artistiche o culturali in generale.

La candidatura all'ammissione è formulata mediante domanda presentata personalmente e accompagnata da una documentazione completa attestante lo svolgimento di attività artistiche, scientifico-artistiche o genericamente culturali. La domanda di ammissione è soggetta all'esame preliminare del/la Responsabile della Sezione di competenza; ai fini dell'esame preliminare della domanda è anche possibile l'insediamento di una commissione. L'esito dell'esame preliminare è comunicato al Consiglio Direttivo che, regolarmente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti, decide a maggioranza semplice in merito all'ammissione, con obbligo di motivare l'eventuale rifiuto.

L'ammissione dei Soci Onorari è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza motivata di due terzi. Il numero di Soci Onorari in vita non potrà essere superiore a quindici.

Le domande di ammissione in qualità di Socio Sostenitore vengono presentate al Consiglio Direttivo, il quale decide in merito all'ammissione a maggioranza semplice, con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri e con obbligo di motivare l'eventuale respingimento della domanda.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto di prendere parte alle attività degli organi sociali di SKB in conformità al presente statuto e di avvalersi dei servizi offerti dall'Associazione stessa. Tutti i membri hanno diritto di voto sia attivo che passivo.

I Soci Ordinari sono obbligati a versare una quota associativa annuale. L'ammontare della quota sociale è stabilito dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 6 - Decadenza della condizione di Socio

La condizione di Socio decade nell'ipotesi di:

- a) decesso, ovvero scioglimento in caso di persona giuridica
- b) recesso, mediante domanda presentata per iscritto
- c) esclusione

Un Socio può essere espulso da SKB qualora:

- a) violi lo statuto dell'Associazione,
- b) leda pubblicamente la reputazione, le finalità o gli interessi dell'Associazione,
- b) malgrado sollecito di pagamento, sia in arretrato di tre anni con il versamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice sull'esclusione, alla presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'esclusione deve essere motivata.

Art. 7 - Organi sociali di SKB

Sono organi dell'Associazione SKB:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- b) i Revisori dei conti

Art. 8 - L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. L'Assemblea Generale dei Soci è altresì convocata dal Consiglio Direttivo quando ritenuto necessario o su richiesta scritta del/la Presidente ovvero di almeno un decimo dei Soci, indicandone le motivazioni e le eventuali mozioni. La convocazione deve prodursi per iscritto almeno quattordici giorni prima della data prevista dell'assemblea.

In prima convocazione, l'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita se è presente almeno la metà dei Soci Ordinari; in seconda convocazione è atta a deliberare indipendentemente dal numero di soci presenti.

L'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal/la Presidente o, in caso di impedimento, da un/a altro/a componente del Consiglio Direttivo. Nelle sedute dell'Assemblea Generale tutti i Soci hanno diritto di voto e possono rappresentare, con delega scritta, fino a due altri Soci.

L'Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza semplice dei presenti:

- a) l'approvazione delle relazioni di attività
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e dell'operato del Consiglio Direttivo
- b) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo
- c) la nomina dei Revisori dei conti
- d) l'ammissione di Soci Onorari

Per le modifiche allo Statuto è richiesto il consenso di almeno due terzi dei presenti.

La delibera di eventuale scioglimento dell'Associazione SKB e di assegnazione del suo patrimonio richiede il consenso di almeno tre quarti dei Soci. A tale scopo dovrà essere convocata un'Assemblea Generale Straordinaria: la convocazione deve avvenire per iscritto almeno trenta giorni prima della data prevista dell'assemblea.

L'Assemblea Generale dei Soci è chiamata anche a sostenere l'attività dell'Associazione SKB e a stimolarla con opportune proposte costruttive.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione SKB si compone di nove membri:

- a) la/il Presidente
- b) la Cassiera/il Cassiere
- b) tre rappresentanti della Sezione Arte figurativa
- c) due rappresentanti della Sezione Architettura
- d) un/a rappresentante della Sezione Letteratura
- e) un/a rappresentante della Sezione Musica

In caso di eventuale ampliamento dell'Associazione SKB con estensione a ulteriori discipline, l'Assemblea Generale dei Soci decide in merito all'adeguamento della composizione del Consiglio Direttivo, che può essere integrato fino a raggiungere un massimo di 13 membri.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci, per un periodo di quattro anni, mediante scheda, con scrutinio segreto in tre votazioni; una per la presidenza, una per la carica di cassiere e una per gli altri componenti del Consiglio. Si considerano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, deciderà un ballottaggio.

Nell'ipotesi di uscita o impedimento permanente di un Socio, gli succederà il Socio che abbia ottenuto il maggior numero di voti per la carica di Presidente, Cassiere o Rappresentante della Sezione pertinente e che accetti l'elezione. Ove non risulti possibile individuare un sostituto con questa modalità, lo stesso sarà nominato dal Consiglio Direttivo. Tale nomina resterà in vigore fino alla successiva Assemblea Generale.

A nominare il/la Vicepresidente è il Consiglio Direttivo che la/o individua tra le proprie fila.

È possibile la cooptazione di altri membri del Consiglio Direttivo, sprovvisti di diritto di voto; le relative delibere sono adottate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito e atto a deliberare quando siano presenti almeno cinque suoi membri sotto la guida del/la Presidente o del/la Vicepresidente.

Funzioni del Consiglio Direttivo:

- a) Programmazione delle diverse attività
- b) Sorveglianza della gestione e amministrazione
- c) Decisione in questioni riguardanti il personale
- d) Vigilanza della situazione finanziaria e redazione del bilancio annuale di esercizio
- e) Ammissione di nuovi Soci ed eventuale espulsione di Soci
- f) Preparazione e convocazione dell'Assemblea Generale

Le/I Rappresentanti di Sezione informano il Consiglio Direttivo su tutte le questioni essenziali riguardanti l'area di competenza.

La/Il Presidente riferisce periodicamente ai Soci in merito all'attività dell'Associazione SKB a mezzo lettera circolare.

Art. 10 – I Revisori dei conti

L'Assemblea Generale dei Soci elegge con scheda e votazione a scrutinio segreto due Revisori dei conti per un periodo di quattro anni.

I Revisori dei conti hanno il compito di esaminare il bilancio annuale di esercizio, riferendo all'Assemblea Generale e proponendo l'approvazione dell'operato del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Bilancio consuntivo di esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio. Per ogni esercizio dovrà essere redatto un bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea Generale per la sua approvazione definitiva. Eventuali avanzi di bilancio non saranno distribuiti, bensì utilizzati per le attività dell'Associazione SKB.

Art. 12 – Norme per l'eventuale scioglimento dell'Associazione SKB

In caso di scioglimento, il patrimonio potrà essere trasferito solo a un'organizzazione con finalità identiche o analoghe.

deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci nella seduta del 29.04.2009